

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Martedì 21 settembre 2021 il Senato ha approvato in prima lettura il d.d.l. delega di riforma del processo civile

I punti salienti della riforma si evincono già dal nuovo titolo con cui è stato approvato il provvedimento recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*".

L'obiettivo principale della riforma è quello di ridurre del 40% i tempi dei processi, secondo gli impegni presi dall'Italia con l'Europa con il PNRR.

Gli strumenti individuati allo scopo sono:

Potenziamento "Alternative Dispute Resolution"

Si prevedono, ad esempio, l'incremento dell'esenzione dall'imposta di registro nei procedimenti di mediazione e si punta a estendere il patrocinio a spese dello stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

La mediazione obbligatoria viene estesa anche ai procedimenti in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie.

La riforma dovrà anche occuparsi di semplificare la procedura di negoziazione assistita. Tra l'altro, la negoziazione assistita attraverso gli avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle riguardanti affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, fissando anche l'assegno divorzile in un'unica soluzione.

La riforma interviene sulla disciplina dell'arbitrato

Processo civile semplificato

Diverse misure puntano, in primo grado, a portare la causa alla prima udienza già ben delineata: nell'atto di citazione, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda giudiziale, infatti, dovranno essere esposti in modo chiaro e specifico e andranno già specificati i mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti offerti in comunicazione.

In comparsa di risposta il convenuto dovrà non solo proporre tutte le sue difese e prendere posizione, in modo chiaro e preciso, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda giudiziale, ma anch'egli specificare i mezzi di prova dei quali intende valersi e i documenti che sono offerti in comunicazione.

Vengono in generale rideterminati i tempi di presentazione delle pretese delle parti nonché le tempistiche per la discussione e per la pronuncia e il deposito della sentenza. Prevista la soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di altre udienze non utili.

Il d.d.l. prevede modifiche anche per quanto riguarda la fase decisoria e consente al giudice di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non viene rimessa in decisione

Appello e ricorso in Cassazione

Il d.d.l. interviene poi sulla disciplina del giudizio d'appello potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento.

Anche in Cassazione si interviene sulle norme concernenti il c.d. "filtro", nonché sul procedimento in camera di consiglio e i casi in cui sia richiesto lo svolgimento dell'udienza pubblica, prevedendosi, inoltre, che venga disciplinato un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Ancora, il disegno di legge introduce la possibilità, per il giudice di merito, di proporre il c.d. "rinvio pregiudiziale", ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto.

Notificazioni via PEC

Nell'attuazione della delega previsto anche che il Governo debba prevedere che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata - PEC dall'avvocato quando il destinatario della notificazione:

- sia un soggetto obbligato a munirsi di PEC ai sensi di legge;
- ha eletto domicilio digitale ed è iscritto nel pubblico elenco dei domicilia digitali, secondo le disposizioni previste dal codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Persone, minori e famiglia: rito unico e Tribunale ad hoc

Particolarmente incisive le novità riguardanti minori, persone e famiglia. In primis, prevista l'introduzione di un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" all'interno di un Titolo IV-bis all'interno del Libro II del codice di procedura civile, con contestuale abrogazione, riordino, coordinamento modifica e integrazione delle disposizioni vigenti.

Il rito, di competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all'istruzione, al giudice relatore, si applicherà a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, salvo alcune esclusioni (ad es. i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e i procedimenti di adozione di minori di età).

Nei procedimenti da cui emergano allegazioni di violenza domestica o di genere (uno dei punti più discussi tra le forze politiche) il testo approvato dalla Commissione ha previsto debbano essere assicurate, su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-bis c.c. nonché le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, oltre che l'abbreviazione dei termini processuali e specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria.

Tra le linee guida emergono particolare attenzione nei confronti delle tutele da apprestare ai minori, all'ascolto degli stessi e ai provvedimenti che li coinvolgono, comprese le modalità di esecuzione di tali provvedimenti, l'affidamento e la tutela, prevedendo anche possa procedersi alla nomina, anche d'ufficio del curatore speciale del minore.

Inoltre, valorizzata anche la figura del mediatore familiare.

Per esigenze di semplificazione e velocizzazione, si prevede che già in occasione del processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto avranno facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale domanda sarà procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione.

Tribunale della famiglia

Con una nuova norma inserita nel corso dell'esame in sede referente, viene prevista l'istituzione di un Tribunale ad hoc per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto da una sezione distrettuale (costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello) e da sezioni circondariali (presso ogni sede di tribunale ordinario).

Alle sezioni distrettuali di tale Tribunale verranno trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni.